

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**  
(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di martedì trenta del mese di dicembre, alle ore 10.37 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 e successivamente anticipata alle ore 10.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO .....	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA .....	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA .....	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA .....	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA .....	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO .....	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE .....	“	10) RINALDI MANUELA .....	“
5) GHERA FABRIZIO .....	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE .....	“
6) MASELLI MASSIMILIANO .....	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Maselli e Righini.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Palazzo e Schiboni.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Regimenti e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Regimenti.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula il Presidente.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 1348**

**OGGETTO:** L.R. n. 4/2003 e s.m.i. – R.R. n. 20/2019 – Avvio del Sistema Informatico per la gestione delle istanze di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica e territoriale.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**Su proposta del Presidente;**

### **VISTI**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante «*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*» e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, recante «*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*» e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**VISTI** per quanto riguarda i poteri:

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 maggio 2023, n. 234, concernente «*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.*», con la quale è stato nominato Direttore Regionale il Dott. Andrea Urbani;
- l'Atto di Organizzazione n. G15822, del 27 novembre 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area «*Autorizzazione Accreditamento e Controlli*» della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla Dott.ssa Nadia Nappi;
- l'Atto di Organizzazione n. G15849 del 27 novembre 2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;

**VISTI** tutte le norme e i provvedimenti regionali in materia di contabilità e di bilancio, tra i quali:

- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: «*Legge di stabilità regionale 2025*»;
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: «*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027*»;
- la Legge del 30 dicembre 2024, n. 207, avente ad oggetto «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*»;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: «*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*»;
- la Deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2025, n. 881, concernente: «*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Aggiornamento del bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 1173/2024, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*»;

**VISTI** per quanto riguarda la normativa statale e regionale in materia sanitaria:

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente «*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*»;

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., recante: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante *“Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante *“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”* e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 6 marzo 2007, con cui è stato recepito l’Accordo, siglato in data 28 febbraio 2007, tra il Ministero della Salute, il Ministro dell’Economia e Finanze, la Regione Lazio, per l’approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 15 novembre 2024 n. 939 recante: *“Adozione del programma operativo 2024 – 2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio”*;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2025 n. 587, recante *“Aggiornamento del “Programma Operativo 2024-2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio”*;

**VISTO** il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed in particolare i seguenti articoli:

- l’art. 8-bis, comma 1, che prevede che: *“Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.”*;
- l’art. 8-bis, comma 3, che prevede che: *“La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie.”*;
- l’art. 8-ter, comma 1, che prevede che: *“La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:*
  - a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;*
  - b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;*

*c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.”*

- l'art. 8-ter, comma 4, che prevede che: *“L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.”;*
- l'art. 8-quater, comma 1, che prevede che: *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”;*
- l'art. 8-quater, comma 7, che prevede che: *“Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”;*
- l'art. 8-quater, comma 8, che prevede che: *“In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.”*

**VISTI**, in particolare, per quanto riguarda le disposizioni regionali in materia di autorizzazione e accreditamento e i requisiti delle strutture private accreditate:

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”;*

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i. concernente *“Modifica dell’Allegato 1 al decreto del Commissario ad Acta 90/2020 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato «Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie»”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469, del 7 novembre 2017, concernente: *“Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012”*;
- il Regolamento Regionale n. 20, del 6 novembre 2019, concernente: *“Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2025, n. 612, avente ad oggetto: *“L.R. n. 4/2003 e s.m.i. – R.R. n. 20/2019. Procedimento di verifica della compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui alla DGR n. 1130/2024”*;
- la Legge Regionale 8 agosto 2025, n. 15 e s.m.i., avente ad oggetto *“Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”*, con la quale è stata parzialmente modificata la sopracitata L.R. 3 marzo 2003, n. 4;

**RIBADITO** che, ai sensi dell’art. 13, comma 5-bis, della L.R. n. 4/2003, così come introdotto dalla L.R. n. 15/2025, le strutture private autorizzate e/o accreditate possono presentare istanza di nuovo accreditamento esclusivamente per le attività sanitarie compatibili con la quota di fabbisogno non ancora soddisfatto;

**CONSIDERATO** che la sopramenzionata L.R. n. 15/2025 e s.m.i., a parziale modifica della L.R. n. 4/2003 e s.m.i., ha, tra l’altro, sostituito l’art. 14 di quest’ultima, rubricato *“Accreditamento”*, il quale, ai commi 1 e 2, dispone che:

*“1. Sulla base del provvedimento di rilevazione della quota di fabbisogno non ancora soddisfatto previsto nell’articolo 14, comma 5 bis, i soggetti autorizzati all’esercizio ai sensi dell’articolo 7 che intendono ottenere l’accredimento inoltrano la relativa richiesta alla Regione con le modalità previste nel regolamento.*

*2. La richiesta deve essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. L’istanza presentata oltre tale termine sarà ritenuta improcedibile.”*

**CONSIDERATO** che l’Amministrazione regionale:

- ha avviato un percorso di abilitazione dei servizi digitali volto alla completa dematerializzazione dei processi amministrativi, ivi compreso l’iter relativo alla presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture sanitarie;
- ha previsto, nell’ambito di tale percorso di digitalizzazione, la progressiva attivazione della piattaforma informatica, denominata *Sistema Informatico di Autorizzazione e di Accreditamento* (SANSIAA), attraverso cui saranno gestiti gradualmente i procedimenti di autorizzazione e di accreditamento istituzionale;

**ATTESO** che, nella fase iniziale di operatività, attraverso il soprarichiamato sistema sarà gestito l'*iter* di presentazione delle istanze di nuovo accreditamento istituzionale (tra le quali, quelle di ampliamento, di riduzione dell'accREDITamento e di riconversione dell'accREDITamento) e, successivamente, verrà dematerializzato tutto il processo di autorizzazione e di accREDITamento;

**RITENUTO** di stabilire che, nelle more del completamento del nuovo sistema informatico che sarà operativo a partire dalle ore 00.00 del 12 gennaio 2026 - ferma restando la finestra temporale fissata dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026 dall'art. 14 della L.R. n. 4/2003, come modificato -, le istanze potranno essere presentate con le consuete modalità, a mezzo PEC, utilizzando i moduli regionali disponibili sul sito istituzionale della Regione Lazio ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it));

**CONFERMATO** che, nel caso di più istanze per le medesime prestazioni all'interno della medesima Azienda Sanitaria, la verifica di funzionalità avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze stesse, tenuto conto della gestione prioritaria degli ambiti territoriali privi o carenti di strutture accreditate, fermi restando i diversi criteri di valutazione individuati per alcune tipologie assistenziali;

**RITENUTO** di stabilire che, a far data dal 12 gennaio 2026, al fine di dare attuazione ai suddetti processi di informatizzazione e digitalizzazione, la presentazione delle istanze di accREDITamento di cui al presente provvedimento avverrà esclusivamente tramite la piattaforma denominata *Sistema Informatico di Autorizzazione e di AccREDITamento* (SANSIAA), pena l'improcedibilità delle stesse;

**RITENUTO** di stabilire, altresì, che, al fine di rendere efficace e omogenea la gestione del procedimento amministrativo informatizzato, le istanze pervenute a mezzo PEC, per essere ritenute procedibili dovranno inderogabilmente essere successivamente presentate anche tramite la suddetta piattaforma SANSIAA, fermo restando l'ordine cronologico di ricezione delle stesse e i diversi criteri di valutazione individuati per alcune tipologie assistenziali;

**RITENUTO** di stabilire che, nel caso di difformità nei contenuti dell'istanza presentata a mezzo PEC rispetto a quella presentata tramite piattaforma informatica, sarà ritenuta valida quest'ultima e il relativo ordine cronologico della stessa, ritenendosi superata la precedente istanza inviata a mezzo PEC;

**RIBADITO** che l'accesso al sistema informatico per la presentazione delle suddette istanze sarà disponibile sul sito istituzionale della Regione Lazio ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)) a partire dalle ore 00.00 del 12 gennaio 2026;

**PRECISATO**, altresì, che le istanze presentate al di fuori del periodo temporale e con modalità diverse da quelli sopra indicati, saranno ritenute improcedibili, senza ulteriore comunicazione;

**RITENUTO** di stabilire, altresì, che, nelle more della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze non oggetto del presente provvedimento (tra le quali, le istanze di autorizzazione, di trasferimento, di variazione, di rinnovo dell'accREDITamento istituzionale e di voltura dei titoli), rimangono invariate le modalità e le procedure di presentazione delle medesime che, pertanto, dovranno seguire l'*iter* attualmente vigente, con l'utilizzo degli appositi moduli regionali;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 607 del 17 luglio 2025, avente ad oggetto "*Persone con disturbo da abuso di sostanze e/o addiction - Approvazione della programmazione regionale dell'offerta, dei requisiti minimi autorizzativi e del sistema di remunerazione*";

**CONSIDERATO** che i progetti relativi al suddetto regime assistenziale sono tutt'ora in corso;

**RITENUTO** di stabilire, pertanto, che le istanze di nuovo accREDITamento istituzionale, tra le quali, quelle di ampliamento, di riduzione dell'accREDITamento e di riconversione dell'accREDITamento, relative ai servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o *addiction* non possono essere presentate nella finestra temporale di cui alla L.R. n. 4/2003 e s.m.i., in quanto oggetto di specifico percorso;

**DATO ATTO** che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

## DELIBERA

per i motivi citati in premessa che si richiamano integralmente, di stabilire:

- che, nelle more del completamento del nuovo sistema informatico che sarà operativo a partire dalle ore 00.00 del 12 gennaio 2026 - ferma restando la finestra temporale fissata dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026 dall'art. 14 della L.R. n. 4/2003, come modificato -, le istanze potranno essere presentate con le consuete modalità, a mezzo PEC, utilizzando i moduli regionali disponibili sul sito istituzionale della Regione Lazio ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it));
- che, nel caso di più istanze per le medesime prestazioni all'interno della medesima Azienda Sanitaria, la verifica di funzionalità avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze stesse, tenuto conto della gestione prioritaria degli ambiti territoriali privi o carenti di strutture accreditate, fermi restando i diversi criteri di valutazione individuati per alcune tipologie assistenziali;
- che, a far data dal 12 gennaio 2026, al fine di dare attuazione ai suddetti processi di informatizzazione e digitalizzazione, la presentazione delle istanze di accreditamento di cui al presente provvedimento avverrà esclusivamente tramite la piattaforma denominata *Sistema Informatico di Autorizzazione e di Accreditamento* (SANSIAA), pena l'improcedibilità delle stesse;
- che, al fine di rendere efficace e omogenea la gestione del procedimento amministrativo informatizzato, le istanze pervenute a mezzo PEC, per essere ritenute procedibili dovranno inderogabilmente essere successivamente presentate anche tramite la suddetta piattaforma SANSIAA, fermo restando l'ordine cronologico di ricezione delle stesse e i diversi criteri di valutazione individuati per alcune tipologie assistenziali;
- che, nel caso di difformità nei contenuti dell'istanza presentata a mezzo PEC rispetto a quella presentata tramite piattaforma informatica, sarà ritenuta valida quest'ultima e il relativo ordine cronologico della stessa, ritenendosi superata la precedente istanza inviata a mezzo PEC;
- che l'accesso al sistema informatico per la presentazione delle suddette istanze sarà disponibile sul sito istituzionale della Regione Lazio ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)) a partire dalle ore 00.00 del 12 gennaio 2026;
- che le istanze presentate al di fuori del periodo temporale e con modalità diverse da quelli sopra indicati, saranno ritenute improcedibili, senza ulteriore comunicazione;
- che, nelle more della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze non oggetto del presente provvedimento (tra le quali, le istanze di autorizzazione, di trasferimento, di variazione, di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale e di voltura dei titoli), rimangono invariate le modalità e le procedure di presentazione delle medesime che, pertanto, dovranno seguire l'*iter* attualmente vigente, con l'utilizzo degli appositi moduli regionali;
- che le istanze di nuovo accREDITAMENTO istituzionale, tra le quali, quelle di ampliamento, di riduzione dell'accREDITAMENTO e di riconversione dell'accREDITAMENTO, relative ai servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o *addiction* non possono essere presentate nella finestra temporale di cui alla L.R. n. 4/2003 e s.m.i., in quanto oggetto di specifico percorso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO  
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE  
(Francesco Rocca)